

## Anita Onlus | Documenti

### L'amministratore di Sostegno

L'**amministrazione di sostegno** è un istituto introdotto dalla L. 6/2004, a tutela di chi, pur avendo difficoltà nel provvedere ai propri interessi, **non** necessita di ricorrere all'**interdizione** o all'**inabilitazione**.

La finalità di tale istituto, pertanto, è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Infatti, l'interdizione e l'inabilitazione, in molti casi concreti, appaiono rimedi sproporzionati rispetto alle reali esigenze di protezione del soggetto interessato.

#### **A CHI SERVE**

Persone non autonome, anziani, disabili fisici e psichici, alcolisti, tossicodipendenti, carcerati, malati gravi e terminali, ciechi, persone colpite da ictus, soggetti dediti al gioco d'azzardo ecc., ma anche **tutti** coloro che desiderano - in previsione della propria eventuale futura incapacità - che il Giudice Tutelare nomini una persona, che abbia cura della propria persona e del proprio patrimonio una volta avveratasi tale condizione limitante.

#### **CHI È L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E COSA FA**

L'amministratore di sostegno interviene in qualità di rappresentante negli atti di straordinaria amministrazione oppure si affianca al beneficiario in quelli di ordinaria amministrazione, seguendo le prescrizioni del Giudice Tutelare indicate nel decreto di nomina.

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti quegli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza dell'amministratore nominato.

I poteri dell'amministratore di sostegno vengono annotati a margine dei registri di stato civile, al fine di consentire a terzi il controllo sul suo operato. Viene nominato dal Giudice Tutelare e la scelta, dove è possibile, cade sulla **persona indicata dallo stesso beneficiario** o, se non indicata dal beneficiario, avviene nell'**ambito familiare** del beneficiario.



Possono diventare quindi amministratori di sostegno il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado.

Nel caso in cui il Giudice Tutelare ravvisi la necessità, l'amministratore di sostegno viene invece scelto dal magistrato tra **persone idonee** al conferimento dell'incarico, estranee all'ambito familiare o per gravi motivi non tenendo conto dell'indicazione del beneficiario.

Il suo incarico dura **dieci anni**, ma può essere rinnovato, salvo che si tratti del coniuge, della persona stabilmente convivente, del padre, della madre, del figlio, del fratello o della sorella, o infine del parente entro il quarto grado, nel qual caso dura **per sempre**, salvo rinuncia o richiesta di revoca da parte del beneficiario.

### **COME FARE**

La domanda al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario può essere presentata dallo stesso beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, dal curatore e dal Pubblico Ministero.

E' raccomandabile il patrocinio del legale di fiducia, stante la circostanza per cui il procedimento di nomina attiene allo status ed ai diritti delle persone.

E' consentito ai responsabili dei servizi soci sanitari, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, di presentare autonomamente la richiesta. Coloro che non rientrano nelle categorie indicate possono rivolgersi ai servizi sanitari, sollecitandoli a chiedere l'apertura del procedimento oppure al Pubblico Ministero perché provveda ad attivare la procedura per la nomina.